

IVA

Modelli Intra 2018: i chiarimenti delle Dogane

di Raffaele Pellino

Arrivano i chiarimenti sulle novità che hanno interessato gli **elenchi riepilogativi Intrastat**. Così, dopo il [provvedimento n. 194409/2017](#) e la [determinazione n. 13799/RU](#) dello scorso 8 febbraio, l'Agenzia delle Dogane - con la **Nota n. 18558 del 20 febbraio** - cerca di porre rimedio alle incertezze sorte sull'adempimento. Ormai è consuetudine che l'intervento del legislatore volto “*alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, allo snellimento delle procedure...*”, porti con sé non pochi **dubbi applicativi**. Ma procediamo per gradi, in modo da analizzare i **singoli aspetti oggetto di intervento**.

Il primo aspetto su cui occorre focalizzare l'attenzione è la **periodicità** di presentazione dei modelli Intra.

Sul punto, l'Agenzia delle Dogane ha ribadito che le **nuove soglie operano in maniera “indipendente”** e che **il superamento della soglia per una singola categoria “non incide” sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni**.

Altro aspetto di particolare rilevanza riguarda il **mutamento della periodicità**. Infatti, sebbene per l'[articolo 2, comma 4, D.M. 22/02/2010](#), nel caso in cui la soglia prevista ai fini “statistici” venga superata nel corso di un trimestre, il **cambio di periodicità** decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata (e, in tal caso, “*sono presentati gli elenchi riepilogativi... per i periodi mensili già trascorsi*”), nella Nota in esame viene chiarito che la presentazione degli elenchi riepilogativi “**relativi ai precedenti mesi è tuttavia facoltativa**”.

Con tale precisazione, l'**Agenzia delle Dogane** sembra porre in essere un “**cambio di rotta**”, lasciando cadere l'obbligatoria presentazione degli elenchi riepilogativi prevista anche per i **periodi mensili già trascorsi**. Non è, tuttavia, chiaro se tale aspetto innovativo sia da riferirsi ai soli **Intra 2-bis** (a seguito del richiamo all'allegato XI, Titolo III, Sezione 1) o a **tutte le casistiche** di superamento dei limiti. Sul punto, sarebbe auspicabile un **ulteriore chiarimento**.

Altre particolarità hanno riguarda i **singoli modelli Intrastat**.

Per quanto concerne il **modello Intra-1bis (cessioni di beni)** si ricorda, in primo luogo, che i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi con **cadenza “trimestrale”** (se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è **inferiore o uguale a 50.000 euro in ciascuno dei 4 trimestri precedenti**) presentano il modello Intra ai “**soli fini fiscali**” e non anche ai fini “statistici”. A partire dai dati di gennaio 2018, l'**indicazione dei dati statistici è “facoltativa”** anche per i soggetti che presentano detti elenchi con **cadenza**

“mensile” ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intra-UE di beni per un ammontare totale trimestrale **uguale o superiore a 100.000 euro**, non sono altrettanto tenuti alla loro **compilazione ai fini statistici**.

Sempre in merito alla compilazione del **modello Intra-1 bis**, viene precisato che permane l’obbligo di indicare nei suddetti elenchi riepilogativi “*anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci*”. Si tratta di un obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, “**spedizioni per un valore superiore ad euro 20.000.000**. Ai fini del calcolo della citata soglia concorre l’ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato (ne restano, pertanto, **escluse le operazioni triangolari** promosse dal soggetto italiano).

Rimane invariato, poi, l’obbligo di indicare il **valore statistico** anche per i soggetti che **non hanno compilato** la colonna 4 del Modello Intra (“*ammontare delle operazioni in euro*”), ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di **operazioni di perfezionamento**.

Per quanto riguarda, invece, il **modello Intra-2bis (acquisti di beni)**, l’Agenzia delle Dogane ribadisce che – a partire dai dati di **gennaio 2018** - tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità **statistiche** e devono essere **obbligatoriamente fornite dai soggetti “mensili”**, ovvero qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a **200.000 euro**. La presentazione del **modello Intra-2 bis** è, invece, **facoltativa** per tutti i **restanti soggetti Iva** (diversi da quelli obbligati), con **periodicità sia mensile che trimestrale** (in tale ultima ipotesi, è richiesta solo la compilazione delle colonne da 1 a 5). Tuttavia – precisa la Nota - considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli **acquisti intracomunitari** di beni vanno **riepilogati** nel periodo in cui essi “*arrivano nel territorio italiano*”: sono, pertanto, **escluse** tutte le operazioni commerciali di **acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia** (ad esempio, una operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione). Anche per i **modelli Intra-2 bis** - così come per gli **Intra-1bis** - permane l’obbligo di indicare negli elenchi riepilogativi i dati relativi il **valore statistico, le condizioni di consegna ed il modo di trasporto delle merci**, nonché l’obbligo di indicare il valore statistico anche nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 4 del modello.

Per il **modello Intra-2 quater (servizi ricevuti)** la Nota ribadisce che - a partire dai dati di gennaio 2018- tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite dai soggetti tenuti a presentare gli elenchi su base **mensile**, ovvero qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi di cui all’[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), acquisite presso soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, sia stato, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a **100.000 euro**. La presentazione del modello **Intra-2 quater** resta, tuttavia, **facoltativa** per tutti i restanti soggetti Iva, con periodicità sia mensile che trimestrale. Infine, per il **modello Intra-1 quater** l’Agenzia delle Dogane, nel ribadire che una delle semplificazioni apportate ha riguardato il **ridimensionamento** del livello di dettaglio richiesto per la **classificazione dei prodotti** associati

alle attività (CPA) da indicare nel campo “codice servizio” (a 5 cifre invece di 6), ha precisato che “è comunque **consentito** continuare ad indicare nei suddetti Modelli Intra il codice CPA secondo i **6 caratteri** (CPA 2008)”.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)